

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CONSORZIO ASTIR DI PRATO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE “LA CASA DI FRANCESCO E CHIARA” DI VINCI (FI). PERIODO VALIDITÀ 24 MESI.

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghibelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile della SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli dell'Azienda, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 799 del 09/07/2020;

E

il Consorzio ASTIR s.c.s. - Consorzio di Cooperative sociali, di seguito denominato “Consorzio“, con sede legale in Prato Via Nazario Sauro n. 11, codice fiscale e partita IVA 01676060971, iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione C, con decreto regionale n. 53 del 7 febbraio 1995, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Simone Gelsumini;

Visti:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999;
- il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l'art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/99 e s.m. i.; ove si prevede che “la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies...”
- la L.R. n. 51 del 05/08/ 2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”;
- il DPGRT 90 R del 16-09-2020 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020 di modifica del D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016;
- il DPCM 12/ 01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del DLGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l'art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo”;
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12-01-2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 24 Gennaio 2013;
- l'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17-01-2013;
- l'Accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e le Comunità montane sul documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza” Rep. Atti n. 138 LU del 13-11-2014;

- l'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali ai sensi del DLGS 281/97 art 9 co 2 lett. c) recante "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni". Rep. Atti n. 172 del 14-12- 2017 CV;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del DLGS 281/97 art. 4, sul documento recante "Linee d'indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi in area pediatrico - adolescenziale" integrato dal documento "Rete dell'emergenza - urgenza pediatrica" Rep. Atti n. 248 del 21-12-2017;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 L. 131/03 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e adolescenza" Rep. Atti n. 70 LU del 25 luglio 2019;
- la DGRT n. 1063 del 09/11/2015 "Linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali";
- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- la Legge n. 208-15 (Legge di stabilità anno 2016) e la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 31/E del 15/07/2016 dove si illustra l'introduzione da parte di detta Legge di una nuova aliquota IVA ridotta nella misura del 5 per cento, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi;
- la legge regionale n. 40/05 che all'art. 17 ("Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale") comma 1 sancisce che i rapporti con le Associazioni di Volontariato le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";
- l'art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28/02/2020 "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati";

PREMESSO

- che la Regione Toscana ha rilasciato al Consorzio Astir per la struttura denominata "La Casa di Francesco e Chiara", struttura psichiatrica terapeutico-riabilitativa con sede in Via Piatramarina 240, Loc. S. Ansano a Vinci (FI):
 - a) in data 21/05/2010 decr. dir. n. 2585, l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 82/2009 e ss.mm;
 - b) in data 14/12/2016 decr. dir. n. 13566 accreditamento a favore per l'ampliamento di un posto letto;
- che con Scheda di Fabbisogno del 2/2/2023 – agli atti d'Ufficio - il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'AUSL Toscana Centro Dr. Marco Armellini e il Dr. Paolo Stagi, Direttore Area Salute Mentale Infanzia Adolescenza dell'AUSL Toscana Centro e direttore UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Empoli, hanno richiesto la stipula di un nuovo contratto con il Consorzio Astir di Prato per il proseguimento della convenzione con la struttura "La Casa di Francesco e Chiara" di S. Ansano Vinci;
- che in detta Scheda di fabbisogno si rileva che "La Casa di Francesco e Chiara" fornisce il trattamento residenziale di adolescenti di ambo i sessi, con età compresa tra i 10 e i 18 anni non compiuti che presentano disturbi psicopatologici complessi non risolti attraverso precedenti interventi ambulatoriali o in Centro Diurno. Il supporto assistenziale fornito riguarda, inoltre, la possibile compresenza di

problemi relazionali in ambito familiare e sociale e il sostegno del percorso scolastico o formativo, in vista di un possibile futuro inserimento lavorativo;

- che la durata di tali percorsi, di regola non superiore a sei mesi, è eventualmente prorogabile con motivazione scritta e concordata con l'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFSMIA) di riferimento;

- che si riconosce il ruolo della struttura con riferimento alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale, per soddisfare il fabbisogno di interventi residenziali a media intensità finalizzati al trattamento dei disturbi psicotologici dell'infanzia e dell'adolescenza dell'AUSL Toscana Centro;

che a seguito di una serie di reciproche comunicazioni tra rappresentanti dell'Azienda (sia di parte professionale che amministrativa) e del Consorzio Astir, sono stati approfonditi gli aspetti organizzativi ed i costi di gestione della struttura e le parti hanno pattuito quanto stabilito nel presente accordo;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione della struttura residenziale denominata “La Casa di Francesco e Chiara”, con sede in Via Pietramarina 240, Loc. S. Ansano a Vinci (FI), qualificata ai sensi del DPGR n. 79/R del 17/11/2016 quale tipologia D1.3 struttura psichiatrica residenziale terapeutico-riabilitativa. La struttura è organizzata per erogare prestazioni residenziali terapeutico riabilitative a ciclo continuativo in fase post acuta per n. 10 soggetti minorenni affetti da patologie di tipo psichiatrico.

Il Consorzio gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa. A tal fine il Consorzio incarica le seguenti cooperative consorziate:

- Il Chicco di Senape con sede legale in via Fedi, 12 località Sovigliana – Vinci (FI) CF e PIVA 05589440485 iscritta con A.D. n. 1115/2007 all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione A che curerà gli aspetti relativi a assistenza sociosanitaria, attività educativa, terapeutico-riabilitativa, socializzazione e reinserimento sociale;
- La Tenda di Elia con sede legale in via Fedi, 12 località Sovigliana – Vinci (FI) CF e PIVA 05612960483 iscritta con A.D. n. 583/2007 all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione B che curerà gli aspetti relativi ai servizi ausiliari, attività di pulizia e lavanderia, di supporto alla gestione della struttura insieme agli utenti e all'amministrazione.

Il presente contratto è unico, è rivolto prioritariamente agli utenti delle Unità Funzionali Complesse Salute Mentale Infanzia e Adolescenza iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro. Nel caso che il posto sia vacante, il Consorzio potrà ospitare utenti provenienti dall'ambito territoriale di altre Aziende USL della Toscana o da Aziende USL di altre regioni italiane, previa informazione al Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari come meglio indicato nell'art. 5 della presente convenzione.

Art. 2 - Tipologia di attività e dotazione di personale

Il Consorzio intende promuovere e assicurare i diritti della persona in carico al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e

inclusione sociale. Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il piano di trattamento personalizzato (PTRI) predisposto dal Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda e diretto all'abilitazione alla vita indipendente e, comunque, al raggiungimento della massima autonomia possibile. Per tutti i n. 10 posti letto oggetto del presente accordo, il Consorzio assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui al DPGR 79/R del 17/11/2016 nonché al DPGR 90/R del 16/09/2020.

Il Consorzio assicura le seguenti attività:

- Supporto alla frequenza scolastica degli ospiti, nonché alle attività didattiche curriculari;
- psicoterapia di gruppo e individuale, preferibilmente mediante interventi manualizzati (ad es. DBT);
- colloqui con la famiglia;
- analisi dinamiche di gruppo;
- skills training groups;
- psicodiagnostica.

Inoltre il Consorzio si impegna a individuare un referente Covid. Qualora il Referente Covid non coincida con il Direttore Sanitario della struttura, il Consorzio si impegna a mettere a disposizione tale figura professionale e a comunicarne il nominativo alla UFSMIA inviante ed al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari.

Il Consorzio potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la struttura.

Nel percorso terapeutico devono essere garantite attività educative come: cura dell'ambiente di vita, acquisizione di abilità di vita indipendente, attività sportive, laboratori artigianali, partecipazione a eventi sul territorio, laboratori di orto- giardinaggio e cucina, stage formativi professionali, tutoraggio nell'alternanza scuola - lavoro. Attività sportive o percorsi formativi sono considerati alla stregua di attività svolte nell'ambito della struttura, fatti salvi eventuali costi aggiuntivi come i trasporti o i costi di iscrizione e assicurativi per le attività sportive, che possono essere remunerati a parte dal servizio inviante su apposito preventivo.

Per ciascun utente il Consorzio si impegna a soddisfare il debito informativo secondo i criteri specificati all'art. 12; in particolare, si impegna ad aggiornare in tempo reale la cartella clinica informatizzata (sistema informatico regionale dei DSMD denominato AsterCloud).

Art - 3 Budget

La retta complessiva per i n. 10 posti letto in residenza è stabilita in € 263,44 giornalieri, IVA inclusa;

Conseguentemente, il Consorzio accetta, per l'intera durata del contratto, il volume economico annuo massimo di € 915.767,47 oltre IVA 5% pari ad € 45.788,47 per un totale di € 961.555,85 (novecentosessantunomilacinquecentocinquantacinque/85), IVA 5% inclusa.

I tetti di spesa di cui sopra sono da intendersi riferiti ad utenti residenti nel territorio dell'Azienda, in quanto il costo derivante dalla eventuale permanenza in struttura di residenti in altre Aziende verrà direttamente fatturato dal Consorzio all'Azienda di residenza dei medesimi.

Le parti concordano che verranno remunerate per intero esclusivamente le giornate di effettiva presenza, oltre a quanto previsto per il ricovero ospedaliero e per i rientri in famiglia.

Si intende giornata di effettiva presenza anche il caso di dimissioni a metà giornata.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti del Consorzio per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato. Il Consorzio concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

L'utilizzo dei posti previsti dal presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente contratto.

Art. 4 - Revisione costi della retta

Nell'eventualità di rinnovo per il secondo anno di durata del contratto potrà essere effettuata la revisione della retta operando, con riferimento agli altri costi diversi dal personale e dai costi generali, sulla base della variazione ISTAT accertata nell'esercizio precedente, secondo le procedure utilizzate dal Dipartimento "Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione" dell'Azienda.

Ai fini di quanto sopra, la mancata rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT comporterà l'applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

E' comunque prevista un'istruttoria da parte dell'Azienda al fine di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi concordati con il presente atto, oltre ad una puntuale verifica del rispetto di tutti gli istituti contrattuali sulla base dei quali sono stati determinati i costi orari per le varie figure professionali impegnate nella gestione della struttura.

La rivalutazione dei costi di cui sopra si attiva comunque dietro istanza da parte del Consorzio.

Il Consorzio si impegna ad applicare agli operatori individuati, le retribuzioni o equivalenti o migliorative del CCNL di settore, e attesta che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio.

Art. 5 - Modalità di accesso

La Struttura ospita sino ad un massimo di 10 minori d'entrambi i sessi, d'età compresa tra 10 e 18 anni non compiuti (17 anni e 364 giorni). Nell'ambito della struttura possono essere individuati moduli in relazione all'età, tenendo presente le seguenti fasce: 10-14 anni (preadolescenti-bambini) e 15-18 anni non compiuti (adolescenti).

I posti oggetto del presente accordo sono prioritariamente riservati ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda.

Qualora nella struttura vi fossero posti disponibili, il Consorzio potrà inoltrare all'Azienda richiesta formale di interesse alla copertura di tali posti liberi. L'Azienda, nella persona del Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari, entro 4 giorni dal ricevimento di tale richiesta è tenuta a dare formale risposta. In caso di risposta positiva, l'Azienda si impegna a coprire il posto entro 7 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio della risposta. Qualora dalla risposta risultasse che l'Azienda non è interessata alla copertura del posto con utenti residenti nel proprio territorio, il Consorzio è automaticamente autorizzato ad accogliere utenti provenienti da altri territori della Regione Toscana o, in subordine, da altre Regioni, previa informazione al Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari. A tale riguardo la struttura è tenuta ad inviare all'Azienda la pianificazione delle dimissioni, con aggiornamento almeno quindicinale.

L'accesso è subordinato:

- alla compilazione, da parte del neuropsichiatra infantile individuato dalla UFSMIA di residenza quale "Responsabile del caso", del modulo dipartimentale per la richiesta di accesso ai trattamenti residenziali, contenente i dati anagrafici del paziente, quelli clinico-anamnestici (incluse le eventuali allergie e reazioni avverse a farmaci), la diagnosi codificata mediante ICD-10, gli eventuali trattamenti farmacologici;

- alla predisposizione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTRI) globale da parte del neuropsichiatra infantile dell'UFSMIA di residenza dell'assistito;
- alla comunicazione, da parte dell'ufficio amministrativo dell'Azienda, dell'autorizzazione all'inserimento dell'utente con la quale l'Azienda si impegna al pagamento della retta, a seguito di progetto terapeutico predisposto dalla UFSMIA di residenza.

Tale documentazione sarà di regola trasmessa dall'Azienda e condivisa con il Consorzio tramite il sistema informatico regionale per i DSMD Aster Cloud.

Una volta rilasciata l'autorizzazione amministrativa, l'inserimento in struttura deve avvenire in tempi brevi e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della detta autorizzazione. La retta decorre dal giorno in cui l'utente è inserito in struttura.

Ai fini della verifica della disponibilità dei posti, del monitoraggio della lista d'attesa e della compatibilità dei vari inserimenti che verranno proposti, tutte le ammissioni presso la Struttura in questione devono essere validate dal personale medico individuato dall'Azienda USL Toscana Centro.

La struttura non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione.

Almeno ogni 3 mesi i competenti servizi dell'Azienda che hanno richiesto il trattamento, effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento, la durata del quale è di regola di 6 mesi, prorogabile con motivazione scritta da parte dell'inviante per ulteriori 6 mesi (permanenza massima: 12 mesi). Tale termine è vincolante per tutti gli utenti, compresi quelli provenienti da altre Aziende della Toscana o da altre Regioni.

I trattamenti residenziali sono primariamente destinati a preadolescenti e adolescenti con disturbi psicopatologici dell'Asse 1 del manuale internazionale ICD-10 che determinano compromissione funzionale grave o moderata.

Ulteriori informazioni circa i criteri di eleggibilità al trattamento residenziale di media intensità, le modalità d'accesso e di dimissione degli utenti e la descrizione della aree di intervento sono riportate nella Delibera della Giunta Regionale Toscana N. 1063 del 9/11/2015 "Approvazione linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza- psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali e assegnazione risorse." (in particolare nell'Allegato A, Appendice 1) e sono ulteriormente specificate in istruzioni operative da concordare tra il Direttore Esecutivo del Contratto per gli aspetti sanitari ed i professionisti operanti presso la Struttura.

Al compimento del 17°anno di età dell'utente il progetto viene comunicato al Direttore dell'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti (UFSMA) dell'ambito territoriale di residenza allo scopo di pianificare la transizione.

La struttura, con motivate argomentazioni può segnalare al Direttore dell'Area Salute Mentale Infanzia Adolescenza o suo delegato, come delegato del Direttore del DSMD e coordinatore del percorso, la non opportunità a proseguire la permanenza nella Struttura di un determinato utente. In questo caso il coordinatore del percorso valuterà tempestivamente la situazione e, nel caso sia verificata l'incompatibilità, individuerà entro due settimane dal giorno della segnalazione un progetto alternativo in modo da procedere alle dimissioni.

Art. 6 - Dimissioni e trasferimenti

La struttura deve notificare all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito ed all'Azienda, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

Il Consorzio deve altresì notificare tempestivamente all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito ed all'Azienda:

- eventuali allontanamenti non concordati degli utenti;
- eventi acuti degli utenti, come reazioni avverse, gravi agiti auto o eteroaggressivi, tali da comportare l'intervento del 118 e l'accesso al PS o il ricovero in SPDC

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data, entro cinque giorni dalla data del ricovero, all'ufficio amministrativo, in aggiunta all'immediato avviso da dare al Direttore dell'UFSMIA.

Infine, il consorzio deve tempestivamente comunicare mediante PEC al Direttore Esecutivo del Contratto ogni variazione dell'assetto organizzativo della struttura, nonché delle eventuali criticità organizzative (ad es.: sopraggiunte difficoltà nella copertura dei turni di OSS e/o infermieri).

Art. 7 - Modalità operative

Deve essere previsto un accordo con la Centrale Operativa del 118 per la gestione delle emergenze – urgenze.

Devono essere previste istruzioni operative in caso di necessità di consulenza specialistica (es. medici dell'Azienda USL Toscana Centro, dell'Ospedale Pediatrico Mayer, ecc.) e di risposta alle emergenze da attivare in riferimento alle caratteristiche dei pazienti e delle loro patologie specifiche. Il coordinamento del progetto terapeutico complessivo è affidato al Neuropsichiatra infantile della UFSMIA inviante.

In caso di ricovero ospedaliero dell'utente la Struttura ne darà immediata comunicazione al Direttore della UFSMIA; il Consorzio assicurerà la necessaria vigilanza sul paziente anche in quella sede, nonché la continuità del rapporto utente/operatore, assumendo, se necessario, una funzione sostitutiva dei familiari del minore anche a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente e rispettando il dovere di informativa nei confronti della UFSMIA.

In caso di ricovero ospedaliero è prevista la conservazione del posto con le seguenti precisazioni: dal giorno di ricovero la retta verranno decurtati: il costo della giornata alimentare detraendo un importo di € 17,40 dalla retta oltre la quota pro capite dei costi generali sul totale costo del personale detraendo dalla retta un importo pari ad € 9,46.

Qualora si renda necessario fornire sostegno e vigilanza anche educativa al minore all'interno della struttura di ricovero, da parte di un operatore del Consorzio, alla stessa verrà inoltre corrisposto il pagamento delle ore di assistenza al paziente effettuate presso la struttura di ricovero da parte di detto operatore, paramtrate al profilo professionale del lavoratore nonché alla collocazione temporale della prestazione resa (orario notturno e festivo) di cui al CCNL e Contratti integrativi del settore in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il Consorzio è tenuto a documentare detto servizio.

È prevista la conservazione del posto per brevi rientri in famiglia, previsti dal Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale, fino a 7 giorni, preventivamente autorizzati dal Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza di Empoli. In tali casi dalla retta verrà detratto l'importo di € 17,40 (Giornata alimentare) per ogni giorno di assenza giustificata. In caso di assenze per motivi familiari o rientro temporaneo in famiglia non previsti dal Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere dal Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza di Empoli ed in questo caso la retta verrà decurtata per ogni giorno di assenza.

Nel caso di assenze con durata certa (ricoveri programmati, rientri in famiglia), la struttura si impegna a effettuare una riorganizzazione dei turni del personale o una redistribuzione delle risorse al fine di fornire attività individuali, anche esterne, o per l'osservazione di possibili candidati ai nuovi inserimenti.

Eventuali costi aggiuntivi per particolari regimi dietetici possono essere riconosciuti a parte, qualora adeguatamente certificati previa presentazione di preventivo da parte del Consorzio.

L'età degli utenti prevede l'adempimento dell'obbligo scolastico, riguardante la fascia d'età compresa tra i 6 e i 16 anni ai sensi della L. 246/2006.

Devono quindi prevedersi accordi e intese con l'Ufficio Scolastico Regionale e quello Territoriale, oltre agli istituti scolastici vicini o con quelli di provenienza degli adolescenti ospiti, sia per quanto riguarda

l'educazione "in presenza" che per l'educazione "a distanza", nonché per la predisposizione di progetti di alternanza scuola-lavoro.

L'età degli utenti prevede inoltre l'obbligo formativo ovvero il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni: pertanto devono essere previsti accordi o protocolli d'intesa con i Centri per l'impiego e con l'Agenzia Regionale per il Lavoro (ARTI)

Deve essere previsto un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi per adulti nel caso di passaggio dell'utente alla maggiore età. In particolare, al compimento del 17° anno il Direttore dell'UFSMIA di residenza e gli operatori della struttura provvedono a informare il Direttore dell'UFSMA del progetto residenziale in corso allo scopo di attivare le procedure di transizione e la presa in carico da parte dei servizi dedicati agli adulti.

Art 8 - Rispetto normativa vigente

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, il Consorzio garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico del Consorzio che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

Il Consorzio assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid 19.

Art. 9 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage

Il Consorzio si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

Art. 10 - Controlli

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

L' Azienda USL si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo il Consorzio metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili mediante esibizione documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

Art. 11- Modalità di liquidazione

Il Consorzio procederà alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dall'Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del Consorzio o suo delegato, al Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda di cui al successivo art. 19 che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata tale validazione, il Consorzio potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome, Comune di residenza;
- comune di residenza anagrafica dell'utente,
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- giorni di effettiva presenza e retta applicata,
- data di ingresso e data delle dimissioni.

Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende dovranno essere inviate direttamente alle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Consorzio provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d'Ufficio identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito. Sarà cura dell'Azienda comunicare i Codici Univoci d'Ufficio identificativi delle quattro Aree: empolesse, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l'Azienda USL Toscana Centro. Sarà altresì cura dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.

Il Consorzio si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal Consorzio quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Consorzio, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Consorzio dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che il Consorzio rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art. 12 - Debito informativo

Il Consorzio si impegna a soddisfare il debito informativo, sia ai fini clinici, sia per quelli amministrativi (flussi amministrativi correnti RFC160, comunicazione delle presenze e delle eventuali assenze temporanee, ad es. per ricoveri o brevi rientri in famiglia) mediante applicativo AsterCloud.

Il Consorzio è tenuto a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L'Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160). Gli operatori del Consorzio abilitati all'uso di AsterCloud (profilo sanitario) dovranno essere iscritti nel registro degli incaricati al trattamento dati; il consorzio dovrà individuare un responsabile del trattamento dati; tutti gli operatori dovranno rigorosamente attenersi alla normativa vigente circa il rispetto della privacy degli utenti ospiti della struttura.

Art. 13 - Tracciabilità flussi finanziari e verifica adempimenti fiscali e contributivi

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il Consorzio si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Consorzio, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il Consorzio risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

Art. 14 - Efficacia dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale e di Aziende USL di altre regioni italiane, che intendono usufruire delle prestazioni previste nel presente accordo nelle modalità previste all'art. 5.

Art. 15 - Inadempienze, Sospensione, Recesso, Risoluzione

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Consorzio dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Consorzio per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Consorzio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora il Consorzio intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Consorzio da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda;

Il presente atto potrà, altresì, essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dallo stesso previste.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità del Consorzio;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

Il Consorzio dovrà attenersi a quanto previsto nella procedura di cui alla Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28/02/2020 "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati" (c.d. Data breach);

Art. 17 - Carta dei Servizi e Regolamento interno

Il Consorzio adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995. Di detta Carta dei Servizi il Consorzio deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviare in copia all' Azienda.

Art. 18 - Polizze assicurative

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta, per conto dell'Azienda, dal Consorzio con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

Art. 19 - Codice di Comportamento

Il Consorzio è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

Art. 20 Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Art.21 - Decorrenza

Le parti convengono che il presente accordo ha validità 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi previa comunicazione un mese prima della scadenza.

Nelle more della sottoscrizione dell'accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi, nel periodo intercorrente tra il 01/07/2022 e la data di sottoscrizione.

Alla scadenza dei 12 mesi, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di un ulteriore anno rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi.

Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 "Budget" del presente accordo contrattuale, in particolare per quanto concerne la definizione dei tetti di spesa.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

Art. 22- Responsabili dell'accordo contrattuale

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Empoli Dott. Paolo Stagi;
- per il Consorzio: il Responsabile della convenzione nella figura del Referente per le Cooperative di tipo A, Dott.ssa Fiorella Alunni.

Art. 23- Registrazione e imposta di bollo

Il presente contratto, che consta di n. 13 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

per il Consorzio Astir
Il Legale Rappresentante
Sig. Simone Gelsumini
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D LGS n 82/2005)

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli
Dott.ssa Annalisa Ghiribelli
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.LGS n 82/2005)